



CIRCOLARE N. 5/2020

[Gennaio 2020]

TRASFERTISTI

(INPS, Circolare n. 158 del 23.12.2019)

L' INPS ha fornito chiarimenti in merito agli elementi identificativi dei c.d. trasfertisti (lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi) ai fini dell'applicabilità del corretto regime contributivo.

Infatti, i lavoratori subordinati possono essere chiamati a svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro.

In tali casi, a seconda delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, nonché degli impegni contrattuali assunti dalle parti, si possono configurare le due fattispecie della trasferta "occasionale" ovvero della trasferta "strutturale o per contratto" prevista per i c.d. trasfertisti.

Pertanto, il regime fiscale e previdenziale previsto per i trasfertisti trova applicazione nei confronti di quei lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Conseguentemente, ai lavoratori ai quali manchi anche di uno dei presupposti di cui sopra troverà applicazione il trattamento previsto per le indennità di trasferta.



VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

(Ministero dell' Economia e delle Finanze, Decreto 12.12.2019 - INPS, Circolare n. 2 del 07.01.2020 - INAIL, Circolare n. 34 del 17.12.2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tasso degli interessi legali è fissato al 0,05% in ragione d'anno in diminuzione rispetto allo 0,8% in vigore fino al 31.12.2019.

Detto tasso costituirà anche la misura massima di riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento dei premi INAIL e dei contributi INPS.

VARIAZIONE DELLA MISURA DELGI INTERESSI LEGALI INTERVENUTE NEL TEMPO:

PERIODO DI VALIDITA'	TASSO INTERESSI LEGALI
Fino al 15 dicembre 1990	5%
Dal 16 dicembre 1990	10%
Dal 01 gennaio 1997	5%
Dal 01 gennaio 1999	2,5%
Dal 01 gennaio 2001	3,5%
Dal 01 gennaio 2002	3%
Dal 01 gennaio 2004	2,5%
Dal 01 gennaio 2008	3%
Dal 01 gennaio 2010	1%
Dal 01 gennaio 2011	1,5%
Dal 01 gennaio 2012	2,5%
Dal 01 gennaio 2014	1%
Dal 01 gennaio 2015	0,5%
Dal 01 gennaio 2016	0,2%
Dal 01 gennaio 2017	0,1%
Dal 01 gennaio 2018	0,3%
Dal 01 gennaio 2019	0,8%
Dal 01 gennaio 2020	0,05%

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 29628 del 16.11.2019, 29761 DEL 19.11.2019, 29764 del 19.11.2019 E 31159 del 03.12.2019)



Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- per affermarsi la natura fraudolenta dell'appalto non basta che personale della società committente impartisca ordini al personale della società appaltatrice e che questa tolleri che suoi dipendenti svolgano mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto (nello specifico di causa attività di manutenzione e non di pulizia), ma che è necessaria una manifestazione di volontà degli organi competenti della committente e comunque una conoscenza ed una accettazione implicita di tale deviato oggetto dell'appalto;
- ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un "alter ego" dell'imprenditore (preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario - ove non sussista, al pari del caso di specie qui in esame, alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente - verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale;
- il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, che ne



di Pramarzoni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40^o
1978

comporta la nullità, quando il motivo ritorsivo sia stato il solo determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni;

- Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla L. n. 604 del 1966. L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.

TUR

(BCE, Comunicato stampa del 12.12.2019)

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 0,00%.

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.11.2019 al 14.12.2019. Il coefficiente è pari a 1,521915 %.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

IN FEDE





di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40^o
1978
2018

Sassuolo, li 09.01.2020

All' interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l' archivio delle ns. circolari.

